

CITTÀ di POPOLI

Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534
C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686
<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it



ORDINANZA SINDACALE N. 54 DEL 20/06/2017

OGGETTO: Pulizia dei fondi privati incolti.

IL SINDACO

Visto lo stato di incuria ed abbandono nel quale versano taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, ubicati sia all'interno che all'esterno della cinta urbana e che analogo problema presentano numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali;

Considerato che tale situazione sovente determina gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei proprietari di tali terreni che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, il taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Ravvisata la necessità di provvedere affinché si evitino i rischi di incendi o di seri problemi di carattere igienico – sanitario che possano recare disturbo o pericoli per la salute pubblica;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 52 del 30/05/2017 con la quale, tra le altre cose, sono state impartite misure di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dell'esigenza di evitare che attraverso la mancata manutenzione dei fondi venga compromessa la situazione ambientale e quindi la salute pubblica;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS -

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992;

Visto il D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge n. 100 del 12/07/2012;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n° 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Viste, inoltre, tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne:

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte; ai responsabili dei cantieri edili e stradali; agli amministratori di condomini con annesse aree pertinenziali di :

1. procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

2. tenere regolate le siepi esistenti in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale al fine di garantire la visibilità e la viabilità delle strade stesse così sempre prescritto dall'art. 29 del codice della strada;
3. pulire i terreni di proprietà da erbacce, rampicanti ecc. che potrebbero essere luogo di riparo di animali e fonte di problemi igienico sanitari per cattivi odori, deiezioni, insetti, ecc.;
4. mantenere i terreni siti in prossimità di linee ferroviarie sgomberi da ogni tipo di materiale combustibile o infiammabile.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune, la divulgazione mediante affissione in luoghi pubblici, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nonché la trasmissione della presente ordinanza al Comandante del servizio di Polizia locale, al Comandante della Stazione Carabinieri – Forestali di Popoli per farne verificare l'esatto adempimento.


AVVERTE CHE

fermo restando l'applicazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana:

- a) nel caso mancato diserbo di aree incolte confinanti con la pubblica via, la violazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, dai rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n 152 / 2006;
- c) nel caso di procurato incendio al seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, L. 353/2000 e, nel contempo, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti della pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Sindaco
Concezio Galli